



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## Servizio Energia

Milano, 26 settembre 2022  
Prot: ENE/0428/cm/22

Spett.li  
**Imprese associate**  
Loro Indirizzi

## **“DL Aiuti ter”: nuovi crediti d'imposta energia e gas**

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il [Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (“DL Aiuti Ter”) che introduce “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”.

Tra le misure introdotte, **vengono prorogati ai mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d'imposta energia e gas**, con percentuali di detrazione più elevata, possibilità di utilizzo entro il 31/3/2023 (estesa anche ai crediti d'imposta del terzo trimestre definiti dal precedente “DL Aiuti Bis”) e nuova soglia minima di potenza per l'accesso ai crediti d'imposta per imprese non energivore. Di seguito i dettagli.

**IMPRESE ENERVIVORE:** credito di imposta pari al **40 %** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (anche su energia elettrica autoprodotta - cogenerazione - e autoconsumata) qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 % rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

**IMPRESE NON ENERVIVORE:** per imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore ai 4,5 KW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, credito di imposta pari al **30 %** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 qualora i costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 % rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Si evidenzia l'abbassamento della soglia di potenza da 16,5 KW a 4,5 KW.

**IMPRESE GASIVORE e NON GASIVORE:** credito di imposta pari al **40 %** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.



**A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie**

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## **Servizio Energia**

### **CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Per i calcoli del credito d'imposta spettante, nonché di verifica di incremento di costo (requisito di accesso) valgono le modalità ed i chiarimenti già espressi dall'Agenzia delle Entrate in riferimento ai crediti d'imposta del 1° trimestre 2022 (solo per energivori e gasivori) e 2° trimestre 2022.

Nel caso in cui l'impresa **non energivora e non gasivora** sia stata rifornita nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su richiesta dello stesso, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

A.R.E.R.A. entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Aiuti Ter", definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

### **UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA**

I crediti d'imposta definiti dal "DL Aiuti ter" saranno **utilizzabili in compensazione entro il 31/3/2023** ([qui](#) la pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate, dove poter trovare, tra l'altro, l'elenco dei codici tributo utili).

Prorogato al 31/3/2023 anche l'utilizzo dei crediti d'imposta definiti dal "DL Aiuti bis" ([qui](#) la relativa circolare A.P.I.).

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d'imposta previsti per il terzo trimestre 2022, e per i mesi di ottobre e novembre 2022, pena la decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno trasmettere all'*Agenzia delle Entrate* un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione verranno definiti dall'*Agenzia delle Entrate* con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del "DL Aiuti Ter".

Tra le altre misure definite si segnala la **proroga fino al 31 ottobre** delle misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail [energia@apmi.it](mailto:energia@apmi.it).

Cordiali saluti.

Alberto Conte  
Vicedirettore Generale



**A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie**

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 